CAMERA DEI DEPUTATI N. 1472

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERGIO COSTA, CHERCHI, ILARIA FONTANA

Disposizioni concernenti l'istituzione e l'attività dei rifugi per l'accoglienza degli animali sequestrati o confiscati provenienti da allevamenti

Presentata l'11 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge mira promuovere e rafforzare la tutela degli animali, frequentemente soggetti a diverse forme di sfruttamento. Nell'ultimo secolo, infatti, si è registrato un crescente interesse pubblico sul tema dei diritti degli animali, soprattutto quelli destinati alla macellazione, ma anche quelli che partecipano a gare, esposizioni, manifestazioni e attività culturali o sportive, nonché quelli da laboratorio o provenienti da sperimentazione. Paradigmatica, in tal senso, appare la disposizione dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne il pieno riconoscimento degli animali come esseri senzienti. Ciò costituisce, a livello giuridico, un passo storico con cui si supera di fatto la prospettiva antropocentrica di tutte le Costituzioni, a favore di una concezione del diritto più elastica e universalistica. Tale visione è stata, dunque, accolta nell'ordinamento nazionale tramite la recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che ha avuto il merito di introdurre la tutela degli animali nel novero dei princìpi fondamentali della Carta, delegandone l'attuazione al legislatore statale. A partire da questi presupposti, è ora possibile intervenire sul tema in oggetto prevedendo l'applicazione sostanziale dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento, ad esempio, a quelle condotte che integrano forme di maltrattamento degli animali, poiché la vita e la dignità degli animali esigono una tutela rafforzata, e ai limiti posti alle attività umane di utilizzo degli animali consentite dalle clausole derogatorie secondo una nuova visione ecologica ed etica. Come naturale

conseguenza del processo esposto, la presente proposta di legge mira all'istituzione di ricoveri per gli animali salvati dal circuito zootecnico commerciale, per quelli destinati alla partecipazione a gare, esposizioni, manifestazioni e attività culturali o sportive, nonché per quelli da laboratorio o provenienti da sperimentazione, prevedendo disposizioni in materia di autorizzazioni per l'apertura dei rifugi e loro caratteristiche strutturali, di compiti dei responsabili delle strutture, d'identificazione e registrazione degli animali, di controlli nonché i compiti delle regioni.

Ad oggi, esiste effettivamente una rete di strutture di accoglienza principalmente operate da volontari, generalmente denominate « oasi » o « santuari », che perseguono finalità comparabili a quelle dei rifugi per l'accoglienza degli animali istituiti dalla presente proposta di legge. Tuttavia, tali strutture sono ancora prive di una disciplina giuridica organica. Risolvere questa criticità è, quindi, il primo obiettivo della presente proposta di legge. Attualmente, infatti, i rifugi sono giuridicamente equiparati agli allevamenti. Ne consegue, ad esempio, che, per essere accolti e tutelati, gli animali devono soddisfare gli stessi requisiti richiesti per il bestiame destinato al consumo alimentare e in taluni casi sono anche soggetti ad abbattimento.

La presente proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 disciplina l'istituzione delle strutture di accoglienza, denominate « rifugi », per animali provenienti da allevamenti allo scopo di ospitarli in sicurezza e libertà a seguito di provvedimenti di sequestro o di confisca. Il medesimo articolo reca altresì le definizioni di « rifugio per l'accoglienza degli animali », specificando che gli stessi sono gestiti da privati o associazioni senza scopo di lucro, di « animali accolti » e di « responsabile ».

L'articolo 2 istituisce l'anagrafe nazionale dei rifugi per l'accoglienza degli animali diversi da cani, gatti e furetti.

L'articolo 3 istituisce i protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze, anche epidemiche, per i rifugi che accolgono gli animali, così come definiti dall'articolo 1 della proposta.

L'articolo 4 reca le disposizioni sulla gestione degli animali accolti nei rifugi, prevedendo il divieto di macellazione e consumo alimentare, nonché di sperimentazione scientifica e la permanenza degli animali stessi nel rifugio fino alla fine della loro vita.

L'articolo 5 reca disposizioni sulle competenze delle regioni in materia amministrativa e di promozione delle finalità dei rifugi.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la biosicurezza degli animali diversi da cani, gatti e furetti e detenuti presso i rifugi, per il finanziamento delle misure di biosicurezza necessarie alla tutela della salute e del benessere degli animali ivi ospitati.

L'articolo 7 introduce sanzioni di carattere amministrativo e penale a carico del responsabile che violi le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge. Si prevede, inoltre, la sospensione da tre a sei mesi delle attività del rifugio in caso di ripetute violazioni.

L'articolo 8 reca, infine, le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di promuovere e di rafforzare la tutela degli animali, la presente legge promuove e disciplina l'istituzione di rifugi per l'accoglienza degli animali, come definiti ai sensi del comma 4, lettera *b)*, volti ad accogliere gli animali provenienti da allevamenti o da qualsiasi condizione di sfruttamento o abbandono, nonché ad ospitarli a seguito di provvedimenti di sequestro o di confisca, nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica, del benessere degli animali e di salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale.

2. I rifugi di cui al comma 1 sono gestiti da soggetti pubblici, privati o da associazioni senza scopo di lucro che accolgono e accudiscono animali esclusivamente per finalità di soccorso, di recupero, di cura e di tutela. Sono, quindi, esclusi gli usi zootecnici, la riproduzione, la commercializzazione e la produzione di alimenti nonché qualsiasi forma di sfruttamento o sperimentazione. I rifugi svolgono un'attività di alto valore sociale e culturale quali presìdi di legalità e di sviluppo delle relazioni tra l'uomo e l'animale, rispondendo anche alle finalità di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, nei casi di gestione di animali sequestrati o confiscati.

3. Per la finalità di cui al comma 1, la presente legge stabilisce, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali, criteri uniformi per la gestione dei rifugi nonché per la profilassi da effettuare, anche nei casi di emergenze epidemiche.

4. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « animali accolti »: gli animali come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,

quelli destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, attività culturali o sportive, nonché quelli da laboratorio o provenienti da sperimentazione, che siano rinvenuti sul territorio o che siano affidati a un rifugio anche a seguito di provvedimento di sequestro o confisca;

b) « rifugi per l'accoglienza degli animali »: le strutture destinate al ricovero permanente degli animali di cui alla lettera *a)* nel rispetto delle loro esigenze biologiche, etologiche e fisiologiche, senza scopi riproduttivi o commerciali, per finalità di soccorso, di recupero, di cura e di tutela fino al termine della loro vita o del rilascio in natura e definite, ai fini dell'iscrizione nella banca dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, dal capitolo 2.4, punto 12.3, lettera C, del Manuale operativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023;

c) « responsabile »: il titolare dell'autorizzazione all'istituzione e all'esercizio del rifugio per l'accoglienza degli animali e che ne assume la gestione;

d) « BDN »: la banca dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, istituita presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, concernente l'istituzione dell'anagrafe nazionale dei rifugi)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis*. È istituita nella BDN la sezione dell'anagrafe dei rifugi per l'accoglienza degli animali diversi da cani, gatti e furetti ».

Art. 3.

(Protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze per i rifugi che accolgono animali diversi da cani, gatti e furetti)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze, anche epidemiche, per i rifugi che accolgono gli animali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, della presente legge.

2. Anche nei casi di focolaio accertato nella struttura, sono sempre applicate, in via prioritaria rispetto all'abbattimento degli animali, le misure di biosicurezza non cruente, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del regolamento (UE) 2016/429.

3. Nei casi di cui al comma 2, la procedura di abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario, è valutata esclusivamente sulla base delle condizioni dei soggetti contagiati e disposta in accordo tra l'autorità veterinaria competente e il medico veterinario di riferimento della struttura al solo scopo di evitare sofferenze all'animale.

4. Gli animali accolti nei rifugi non possono essere reintrodotti nel circuito commerciale e, in caso di chiusura del rifugio, sono prioritariamente destinati ad altra struttura dello stesso tipo.

Art. 4.

(Gestione degli animali)

1. Gli animali sono accolti nei rifugi fino al termine della loro vita naturale o fino all'eutanasia, ad opera di medici veterinari, se gravemente malati o incurabili qualora le condizioni lo richiedano per porre fine alle loro sofferenze.

2. Gli animali accolti nei rifugi non rientrano nei piani nazionali di profilassi.

3. Gli animali accolti nei rifugi sono sottoposti a interventi di sterilizzazione praticati, ove possibile, con metodi non cruenti, sotto la supervisione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

4. Sono vietati in qualsiasi momento la riproduzione, la macellazione e il consumo alimentare degli animali che vivono nei rifugi, i quali mantengono il proprio stato di animali non destinati alla produzione di alimenti anche nell'eventualità di trasferimento ad altra struttura.

5. Gli animali accolti nei rifugi non possono essere utilizzati per la ricerca o la sperimentazione.

Art. 5.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabiliscono le modalità per l'iscrizione all'anagrafe nazionale dei rifugi per l'accoglienza degli animali;

b) procedono alla creazione di una banca di dati informatizzata degli animali accolti nei rifugi su base regionale, che garantisca l'interconnessione con la BDN;

c) promuovono iniziative per la diffusione dei rifugi nel proprio territorio, anche attraverso forme di sostegno e semplificazione per i soggetti che intendano realizzare tali strutture per l'accoglienza degli animali.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo per la biosicurezza degli animali diversi da cani, gatti e furetti, detenuti presso i rifugi)

1. È istituito il Fondo per la biosicurezza degli animali diversi da cani, gatti e furetti e detenuti presso i rifugi ai fini della realizzazione delle misure di biosicurezza necessarie alla tutela della salute e del benessere degli animali ivi ospitati.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2025, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500.

2. La violazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500.

3. La violazione di quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, comporta una sanzione amministrativa del pagamento da euro 10.000 a euro 25.000, anche in eventuale concorso con i reati di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale rispettivamente per le ipotesi di macellazione e vendita o impiego in attività di spettacolo o sperimentazione.

4. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo l'attività dei rifugi può essere sospesa da tre a sei mesi.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 1 milione destinato alla corresponsione di un contributo a copertura dei costi per la custodia giudiziaria presso i rifugi degli animali sottoposti a sequestro o a confisca, e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto nonché di erogazione del contributo di cui al comma 1.

19PDL0056390